

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Roma

Nuovo Statuto Sociale

(Approvato dall'Assemblea dei soci del 22 marzo 2009)

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Denominazione, sede e colori sociali)

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Roma, fondata nel 1944, è regolata dal presente Statuto.
2. L'Associazione ha sede in Roma, Via Ipponio 11. I colori sociali sono il bianco ed il rosso.

Art. 2 (Scopi)

1. Scopo primario dell'Associazione è l'attività del gioco del tennis, la sua promozione e diffusione, con particolare riguardo alla formazione e alla preparazione dei giovani, la partecipazione a campionati, gare ed altre manifestazioni tennistiche e l'organizzazione delle stesse.

2. Rientrano, altresì, tra le attività dell'Associazione l'organizzazione e la pratica di altre discipline sportive – quali, a titolo esemplificativo, beach tennis, beach volley, calcio a cinque, pallavolo, nuoto - e di attività mirate alla cura della persona – quali, a titolo esemplificativo, ginnastica, attrezzistica, sauna - nonché lo svolgimento di attività ricreative e culturali, quali giochi da tavolo, intrattenimenti danzanti, rappresentazioni musicali e teatrali, convegni e conferenze.

3. Rientra, altresì, fra gli scopi sociali l'attività del gioco del bridge, la sua promozione e diffusione, la partecipazione a campionati, gare ed altre manifestazioni bridgistiche e l'organizzazione delle stesse.

4. L'Associazione, per i suoi scopi statutari, può costruire, acquistare, ovvero acquisire in uso, locazione, concessione o altro titolo di godimento, gestire o cedere in gestione, impianti sportivi ed impianti ad essi accessori.

Art. 3 (Divieto di finalità politiche)

1. L'Associazione è apolitica ed è fatto espresso divieto, nell'ambito sociale, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda politica.

2. L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali od etniche.

Art. 4 (Durata e divieto di distribuzioni di utili)

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. Essa non ha scopo di lucro. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. Tuttavia, l'Associazione può svolgere, in via non prevalente e sempre in forma strumentale ed accessoria rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, attività di natura commerciale che abbiano attinenza diretta o indiretta con le finalità stesse, ferma restando la destinazione degli eventuali residui attivi di tali attività al sostenimento dell'attività istituzionale.

Art. 5
(Affiliazione)

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis ed alla Federazione Italiana Gioco Bridge e può affiliarsi ad altre federazioni sportive.

Art. 6
(Patrimonio sociale e contributi sociali)

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dai lasciti e dalle elargizioni effettuati a qualsiasi titolo;
 - b) dai beni immobili, mobili, arredi, attrezzature ed investimenti in genere, di pertinenza dell'Associazione;
 - c) dai diritti di concessione e dagli altri beni immateriali e diritti reali di pertinenza dell'Associazione;
 - d) dagli eventuali avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle attività commerciali non prevalenti;
 - e) dai trofei e dai premi aggiudicati definitivamente.
2. Le attività dell'Associazione sono finanziate in via principale dai contributi versati dai soci a titolo di:
 - a) contributo di iscrizione;
 - b) quote sociali annuali ed eventuali relativi conguagli;
 - c) eventuali contributi straordinari per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni ed altri progetti particolari.
3. L'Associazione finanzia la sua attività anche con gli eventuali proventi corrisposti dai soci o da terzi per l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi sociali o per la partecipazione a specifiche iniziative.

Art. 7
(Utilizzo degli impianti da parte di terzi)

1. Il Consiglio direttivo potrà consentire l'utilizzo degli impianti sportivi per almeno il 50% anche a frequentatori non soci ed a istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività didattiche e di proselitismo, in conformità e nei limiti delle obbligazioni insorgenti dai rapporti concessori vigenti con il Comune di Roma e delle tariffe dallo stesso determinate per l'utenza. I predetti soggetti non sono conseguentemente tenuti al pagamento della quota di ingresso quale socio.

Capo II
(Dei soci)

Art. 8
(Categorie di soci)

1. I soci che fanno parte dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) onorari;
 - b) ordinari;
 - c) juniores.

Art. 9
(Soci onorari)

1. I soci onorari sono coloro che hanno acquisito significative benemeritenze nei confronti dell'Associazione, oppure siano degni di considerazione per meriti particolari.
2. La nomina a socio onorario è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo.

3. I soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione, delle quote sociali annue e relativi conguagli e degli eventuali contributi straordinari.

Art. 10
(Soci ordinari)

1. I soci ordinari sono coloro che, maggiorenni, godono dei diritti sociali e pagano il contributo di iscrizione, ove previsto, le quote sociali annue e relativi conguagli e gli altri contributi stabiliti dall'Assemblea. Essi usufruiscono degli impianti e delle altre strutture del Circolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dal Consiglio direttivo.

2. I soci ordinari che dichiarino di non volere utilizzare gli impianti sportivi usufruiscono di una riduzione del contributo di iscrizione, delle quote sociali annue e dei relativi conguagli nella misura del 30% e pagano gli eventuali contributi straordinari nella misura per essi stabilita dall'Assemblea. Il numero massimo di soci che può usufruire della riduzione non può superare il limite massimo di 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

3. Il Consiglio Direttivo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, potrà disporre particolari campagne promozionali recanti agevolazioni economiche, tanto in ordine al contributo di iscrizione che alle quote annuali, mirate a favorire l'adesione all'Associazione di nuclei familiari o di giovani di età inferiore a 30 anni, nonché stipulare convenzioni con gruppi facenti capo ad un'unica organizzazione (dipendenti di società o enti, appartenenti a categorie professionali, ecc.), con la previsione del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti al gruppo.

Art. 11
(Soci juniores)

1. I soci juniores sono i giovani di età inferiore ai 18 anni, figli o meno dei soci, i quali possono usufruire degli impianti e delle altre strutture del Circolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dal Consiglio direttivo.

2. Essi pagano il contributo di iscrizione, le quote sociali annue e relativi conguagli nella misura del 50% di quanto stabilito per i soci ordinari, nonché gli eventuali contributi straordinari nella misura stabilita dall'Assemblea per la loro categoria.

3. Al compimento della maggiore età possono chiedere il passaggio nella categoria dei soci ordinari e sono esonerati dal pagamento della contributo di iscrizione.

Art. 12
(Soci assenti)

1. I soci ordinari e juniores che, per particolari ragioni, non sono in condizione di poter frequentare il Circolo per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, possono richiedere una riduzione del 75% della quota sociale annua e dei relativi conguagli, in proporzione al periodo di assenza. Gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea durante il periodo di assenza del socio, dovranno essere versati per intero.

2. I soci la cui domanda di assenza sia stata accolta dal Consiglio direttivo non potranno frequentare il Circolo. In caso di cessazione dell'assenza prima del termine previsto, il socio perde il diritto alla riduzione delle quote per i mesi di assenza per i quali ne ha usufruito. L'assenza non può essere richiesta dallo stesso socio per più di tre volte nell'ambito del suo intero periodo di associazione.

Art. 13
(Soci atleti)

1. Su proposta della Commissione sportiva, il Consiglio direttivo può stabilire particolari accordi con soggetti che rappresentano il Tennis Roma in competizioni, individuali o a squadre, in tutte le attività di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Solo a tal fine, tali soggetti assumono la qualifica di "soci atleti" e possono

utilizzare gli impianti sportivi e le altre strutture del Circolo per gli allenamenti e la preparazione alle gare e per lo svolgimento di attività promozionali a favore della disciplina sportiva di appartenenza.

2. I soci atleti sono esonerati dal pagamento dei contributi sociali, salvo gli eventuali corrispettivi dovuti a fronte di specifici servizi forniti loro dall'Associazione.

3. Il socio atleta, dopo tre anni di ininterrotta permanenza nella categoria e purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ha la facoltà di richiedere il passaggio a socio ordinario. In caso di accoglimento della domanda, viene esonerato dal pagamento del contributo di iscrizione.

Art. 14 (Ammissione dei soci)

1. Coloro che aspirano a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari o juniores devono presentare domanda scritta, controfirmata da due soci ordinari.

2. Per l'ammissione di familiari è sufficiente presentare la domanda firmata dal richiedente e controfirmata dal socio coniuge o dal genitore.

3. Per l'ammissione alla categoria dei soci juniores è richiesta la sottoscrizione dell'esercente la potestà, il quale assume in proprio gli impegni economici e garantisce quelli comportamentali del minore previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

4. Nella domanda di ammissione, l'aspirante socio dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto sociale ed il Regolamento dei quali ha il diritto-dovere di prendere visione e di impegnarsi alla loro osservanza. L'aspirante socio ha altresì il diritto di prendere visione dell'ultimo bilancio di esercizio dell'Associazione approvato dall'Assemblea.

5. Le domande devono essere affisse all'albo sociale per un periodo non inferiore a 10 giorni, affinché i soci possano presentare al Consiglio direttivo eventuali osservazioni.

6. Sull'accoglimento o meno delle domande è competente il Consiglio direttivo, il quale non è tenuto a rendere noti i motivi delle sue decisioni in merito.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Lo status di socio è strettamente personale. Esso non è negoziabile né trasmissibile a qualsiasi titolo.

Art. 15 (Perdita della qualifica di socio)

1. Lo "status" di socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi mediante lettera raccomandata A/R o a mano entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per morosità, secondo quanto previsto dall'articolo 17 e dal Regolamento;
- c) per radiazione.

2. In caso di cessazione della qualifica di socio per qualsiasi motivo, il socio è comunque tenuto al pagamento delle quote sociali annuali e dei relativi conguagli, nonché degli eventuali contributi straordinari maturati fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. In deroga a quanto sopra, è consentito il recesso immediato qualora nel corso dell'anno sia deliberato dall'Assemblea un aumento dei contributi sociali superiore, in misura annua, al 10%. In tal caso, le dimissioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo e il socio dimissionario è tenuto soltanto al pagamento delle quote sociali annue previgenti, in proporzione ai mesi di appartenenza all'Associazione.

Art. 16 (Contributi sociali)

1. L'ammontare del contributo di iscrizione, delle quote sociali annuali e relativi conguagli e degli eventuali contributi straordinari è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

2. Nel regolamento sono stabiliti i contributi dovuti dai soci per l'utilizzo di particolari strutture, attrezzature e servizi sociali o per la partecipazione a specifiche iniziative, anche da parte di loro ospiti.

3. Le modalità di pagamento dei contributi sociali sono stabilite dal Regolamento, fatto salvo, in ogni caso, quanto deliberato in merito dall'Assemblea.

Art. 17
(Soci morosi)

1. I soci che non provvedono al pagamento dei contributi sociali, nei termini stabiliti dal Regolamento o dall'Assemblea, sono dichiarati morosi e invitati con lettera raccomandata A/R a regolarizzare la loro posizione amministrativa entro trenta giorni. Qualora non vi provvedano entro questi termini sono radiati.

2. In ogni caso e indipendentemente dalla costituzione in mora, i soci morosi non possono utilizzare gli impianti sportivi, né frequentare la casina sociale.

3. Sui pagamenti effettuati in ritardo si applica, a carico dei soci morosi, un'indennità di mora nella misura stabilita da Regolamento.

Art. 18
(Sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti dei soci che violino le norme del presente Statuto e del Regolamento, che non rispettino le prescrizioni degli organi sociali, che tengano un contegno non conforme allo spirito ed all'ambiente dell'Associazione o che, in qualsiasi modo, assumano comportamenti od iniziative, sia all'interno del Circolo che all'esterno, che arrechino danno all'Associazione od ostacolo al buon andamento delle attività e della vita sociale, il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione fino alla durata massima di 60 giorni;
- c) radiazione.

2. Durante il periodo di sospensione, il socio è tenuto al pagamento dei contributi sociali, mentre gli è interdetto l'accesso al Circolo e non può partecipare alle assemblee.

3. I suddetti provvedimenti saranno notificati al socio trasgressore con lettera raccomandata A/R a firma del Presidente.

4. Contro i provvedimenti di sospensione o di radiazione, il socio può proporre ricorso al Collegio dei probiviri, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

5. La mancata proposizione del ricorso da parte del socio entro il suddetto termine determina l'esecutività del provvedimento.

Capo III
(Degli organi sociali)

Sezione I
(Denominazione degli organi sociali)

Art. 19
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori;
- e) il Collegio dei probiviri.

Sezione II
(Assemblea dei soci)

Art. 20
(Sovranità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue decisioni, adottate secondo le norme vigenti, obbligano tutti i soci, compresi i dissenzienti e gli assenti.

Art. 21
(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro il 31 marzo per:

a) deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, relativo al decorso esercizio e sulle relazioni annuali del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;

b) deliberare sul ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione che, di regola, va coperto mediante il versamento, da parte dei soci, di quote sociali a conguaglio, ovvero mediante l'utilizzo di riserve patrimoniali risultanti in bilancio;

c) deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;

d) deliberare sull'entità del contributo di iscrizione, delle quote sociali annuali e relativi conguagli, nonché sull'imposizione di eventuali contributi straordinari;

e) eleggere a scrutinio segreto, con quattro singole distinte votazioni, il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei revisori e i componenti del Collegio dei probiviri;

f) deliberare sull'approvazione del Regolamento e sulle sue modifiche ed integrazioni;

g) deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 22
(Convocazione)

1. Il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea spetta ai soci di cui all'articolo 8, lettere a) e b), in regola con il pagamento dei contributi sociali.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata o consegnata a mano almeno dieci giorni prima della data fissata, fatto salvo quanto stabilito al comma 4. La convocazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica nei confronti dei soci che abbiano fornito in tal senso apposita autorizzazione.

3. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. Esso viene affisso all'albo sociale, unitamente al bilancio d'esercizio e al bilancio preventivo, se questi figurano all'ordine del giorno.

4. Se l'Assemblea straordinaria riguarda proposte di modifiche statutarie o di trasformazione dell'Associazione in società sportiva o altra forma giuridica compatibile con gli scopi sociali, l'avviso di

convocazione è inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea e le proposte vanno portate a conoscenza dei soci con l'avviso stesso ovvero mediante deposito negli uffici di segreteria.

Art. 23

(Costituzione delle assemblee e deleghe)

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

3. Ciascun socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

4. La verifica dei poteri viene effettuata da un'apposita Commissione composta da tre soci aventi diritto di voto, nominata dal Presidente prima dell'apertura dei lavori.

Art. 24

(Svolgimento delle assemblee)

1. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa, che è assistito da un Segretario, nominato anch'esso dall'Assemblea.

2. Prima dell'inizio dell'Assemblea, la Commissione per la verifica dei poteri controlla la regolarità delle convocazioni, delle deleghe e della costituzione dell'Assemblea, dandone comunicazione al Presidente per l'inserimento a verbale. Parimenti, comunica al Presidente il numero dei presenti all'Assemblea al momento di ciascuna votazione.

3. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto. Le votazioni relative all'elezioni delle cariche sociali devono avvenire sempre a scrutinio segreto.

4. Delle assemblee viene redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, ove sono sinteticamente indicati l'andamento dei lavori, l'esito delle votazioni e le deliberazioni assunte. I soci hanno facoltà di fare inserire nel verbale i loro interventi, istanze ed osservazioni, a condizione che provvedano a redigerne il contenuto per iscritto, da consegnare al segretario dell'Assemblea, al termine della stessa, per la relativa inclusione nel verbale.

5. I verbali delle assemblee vengono trascritti su apposito registro e sono affissi all'albo sociale per un periodo di giorni quindici. Ciascun socio può prendere visione del registro predetto e di ottenere, sostenendone le relative spese, copia dei verbali delle assemblee.

Art. 25

(Deliberazioni)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 e dall'articolo 43, comma 1, le deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono prese a maggioranza dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

2. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo si astengono dalla votazione, anche in relazione alle deleghe portate, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, la ratifica di determinazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio direttivo ed in ogni altro caso di conflitto di interessi.

3. Le proposte di modifica dello Statuto sociale e di trasformazione dell'Associazione in società sportiva o altra forma giuridica compatibile con gli scopi sociali sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il diritto immediato di recesso del socio che non abbia approvato le modifiche statutarie o talune di esse o la trasformazione della forma giuridica.

Sezione III
(Presidente)

Art. 26
(Eleggibilità)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. A tale carica possono candidarsi i soci ordinari con almeno sei anni di ininterrotta anzianità di iscrizione alla data della nomina.
3. Il Presidente dura in carica fino al 31 marzo del terzo anno successivo alla nomina e per non più di due mandati consecutivi.

Art. 27
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e firma tutti gli atti.
2. Nella prima riunione del Consiglio direttivo il Presidente sceglie, tra gli eletti, il Vice-Presidente, che ha il compito di sostituirlo in caso di impedimento, di assenza o in altre particolari circostanze. Egli può delegare specifici poteri di firma al Vice-Presidente e al Segretario generale.
3. Il Presidente ha l'obbligo di curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Deve favorire tutte le iniziative tendenti al miglioramento della vita associativa e compilare, con la collaborazione del Segretario generale, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo. Può adottare, in circostanze eccezionali, provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio direttivo, al quale peraltro vanno sottoposti, per la relativa ratifica, nella prima riunione utile.
4. Nel caso il Presidente rassegni le dimissioni, l'intero Consiglio direttivo decade e lo stesso Presidente dimissionario deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

Sezione IV
(Consiglio direttivo)

Art. 28
(Composizione ed eleggibilità)

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Possono essere eletti consiglieri i soci ordinari con almeno quattro anni di ininterrotta anzianità di iscrizione.
3. I consiglieri durano in carica fino al 31 marzo del terzo anno successivo alla nomina e sono rieleggibili.
4. Non può essere eletto Presidente o membro del Consiglio direttivo e degli altri organi elettivi chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni aderenti alla Federazione Italiana Tennis o alla Federazione Italiana Gioco Bridge o ad altre Federazioni a cui l'Associazione è aderente.

Art. 29
(Incarichi e sostituzioni))

1. Il Consiglio direttivo conferisce, nell'ambito dei propri componenti, i seguenti incarichi, salvo altri :

- a) Segretario generale;
- b) Responsabile tennis ed attività sportive;
- c) Responsabile bridge ed attività sociali;
- d) Responsabile degli impianti e della logistica;
- e) Responsabile delle relazioni esterne.

2. Ciascun consigliere ha la facoltà di farsi coadiuvare, per lo svolgimento del suo incarico e con l'approvazione del Consiglio direttivo, da un altro socio di sua scelta. Questi opera sotto la diretta responsabilità del consigliere che lo ha prescelto.

3. Il Consiglio direttivo nomina, inoltre, i componenti della Commissione sportiva, su proposta del Responsabile tennis ed attività sportive.

4. A seconda delle necessità, il Consiglio direttivo può designare soci con incarichi particolari per l'organizzazione di tornei sportivi o ricreativi ed altri eventi e manifestazioni speciali.

5. Nel caso di rinuncia alla nomina di uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dai soci che, in sede di votazione, avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di successive dimissioni o di altro motivo di cessazione, il Consiglio direttivo rimarrà in carica finché manterranno l'incarico almeno tre consiglieri, oltre al Presidente.

7. Alla sostituzione dei consiglieri mancanti si provvederà in occasione dell'Assemblea immediatamente successiva.

Art. 30
(Convocazioni e riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei revisori.

2. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri, oltre al Presidente, oppure con la presenza di almeno 5 consiglieri, tra cui il Vice-Presidente.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.

5. I componenti del Consiglio che risultino assenti ingiustificati in tre riunioni consecutive sono da considerarsi automaticamente dimissionari.

Art. 31
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo dispone dei poteri di gestione dell'Associazione, nell'ambito e nei limiti dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo o di specifici progetti. Esso ha comunque la facoltà di adottare provvedimenti urgenti che si rendano indispensabili per la manutenzione, la conservazione e la fruizione degli impianti e dei beni sociali, da sottoporre poi a ratifica da parte dell'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) delibera su qualsiasi azione giudiziaria;
- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce compiti e retribuzioni;
- c) attribuisce e revoca incarichi a collaboratori, professionisti e lavoratori autonomi in genere e ne stabilisce i compensi;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;

- e) predisporre e modifica il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) verifica i conti e l'inventario;
- g) presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, la relazione annuale sulle attività svolte e il bilancio preventivo, con la previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo;
- h) convoca le assemblee.

Art. 32

(Decadenza del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo decade dal suo mandato per uno dei seguenti casi:
 - a) dimissioni, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione della carica del Presidente;
 - b) dimissioni o cessazione contemporanee dell'incarico di almeno quattro consiglieri;
 - c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio di esercizio o della relazione annuale.
2. Con la decadenza del Consiglio direttivo, decadono tutti gli organi dell'Associazione nominati dal Consiglio stesso.
3. Il Consiglio direttivo decaduto resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Sezione V

(Collegio dei revisori)

Art. 33

(Composizione ed eleggibilità)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi, dei quali uno svolge le funzioni di Presidente, e da due supplenti. La carica di revisore non è compatibile con altre cariche.
2. Il Collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea, dura in carica fino al 31 marzo del terzo anno successivo alla nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono essere eletti revisori i soci ordinari con almeno quattro anni di ininterrotta anzianità di iscrizione.
4. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata del suo mandato anche in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

Art. 34

(Funzioni dei revisori)

1. I revisori hanno le funzioni di controllare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed il rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni:
 - a) possono intervenire, singolarmente o collegialmente, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto sulle deliberazioni;
 - b) hanno facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, i libri sociali e le scritture contabili e chiedere informazioni al Presidente e ai singoli consiglieri;
 - c) possono compiere quanto altro attiene alle loro funzioni.
3. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il Collegio dei revisori riferisce all'Assemblea sulle attività svolte, sulle verifiche effettuate, sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità, ed esprime il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio di esercizio, nonché osservazioni e proposte in ordine allo stesso ed alla sua approvazione.

Sezione VI
(Collegio dei probiviri)

Art. 35
(Composizione ed eleggibilità)

1. Il Collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci di età non inferiore a 45 anni, con un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni.

2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In occasione della prima riunione nominano tra di loro il Presidente del Collegio stesso.

Art. 36
(Funzioni dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri ha funzioni di organo di appello in materia disciplinare.

2. Riesamina, su ricorso dei singoli soci, i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio direttivo; a tal fine, deve riunirsi entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive.

Sezione VII
(Commissione sportiva)

Art. 37
(Composizione)

1. La Commissione sportiva è composta dal Responsabile tennis ed attività sportive, il quale svolge le funzioni di Presidente, e da un massimo di quattro componenti.

Art. 38
(Attribuzioni della Commissione sportiva)

1. La Commissione sportiva organizza e disciplina le attività agonistiche interne ed esterne, tiene i rapporti con i giocatori, nomina i responsabili delle varie attività e i capitani delle squadre agonistiche e sovrintende ai corsi collettivi di preparazione e formazione.

2. Sulla base dei dati riportati sul bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, predispone un programma di attività con il relativo preventivo di spesa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Capo IV
(Del Regolamento)

Art. 39
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento del Circolo stabilisce le disposizioni di applicazione del presente Statuto e le regole organizzative e comportamentali per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 40
(Emanazione e modifiche del Regolamento)

1. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.

2. Le modificazioni sono demandate alla competenza del Consiglio direttivo ed assoggettate a ratifica da parte dell'Assemblea. Le modifiche sono comunicate ai soci mediante deposito negli uffici di segreteria e l'affissione all'albo sociale per un periodo di giorni quindici.

3. Le modifiche adottate dal Consiglio direttivo sono provvisoriamente esecutive con la loro comunicazione ai soci. Qualora l'Assemblea non le ratifichi, in tutto o in parte, le disposizioni non approvate decadranno di efficacia.

4. Una copia del Regolamento vigente è a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Capo V (Disposizioni finali)

Art. 41 (Gratuità delle cariche)

1. Tutti i titolari delle cariche elettive prestano la loro collaborazione gratuitamente nell'ambito delle funzioni svolte. Essi hanno soltanto diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 42 (Clausola compromissoria)

1. I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze con l'Associazione o per quelle che dovessero sorgere tra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali od associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, s'intendono qui richiamate espressamente le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis per i tesserati di tale Federazione ovvero, per i tesserati di altre Federazioni, le analoghe disposizioni applicabili, ove esistenti. In mancanza si applicano le sole disposizioni del codice di procedura civile.

4. Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento dei contributi sociali e, in genere, di tutte le obbligazioni economiche a carico del socio derivanti dal rapporto associativo.

5. Le controversie tra soci saranno sottoposte in via preventiva al giudizio del Collegio dei probiviri.

Art. 43 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci. Per tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

2. L'Assemblea nomina i liquidatori, ne determina le attribuzioni e stabilisce il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44
(Domicilio dei soci)

1. Ogni socio elegge, all'atto dell'iscrizione, a tutti i fini del rapporto associativo, domicilio presso la propria residenza abituale o altrove. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio, tutte le comunicazioni e notificazioni si intendono regolarmente effettuate all'ultimo domicilio risultante agli atti dell'Associazione.

Art. 45
(Esercizio economico e finanziario)

1. L'esercizio economico e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 46
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni contenute nel codice civile ed alla normativa speciale in materia.
